



Provincia di Cuneo



Prot.N.0007493 04/02/2020

F. 2020 09.11/000011-04

Tit. 09.11 Partenza

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [urp@provincia.cuneo.it](mailto:urp@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

**SETTORE PROTEZIONE CIVILE**

**Ufficio Protezione Civile**

E-mail: [ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.protezionecivile@provincia.cuneo.it)  
Via M. D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171 445229 / 0171 640830  
Tel. / Fax H24 0171 65641

Ai Comuni  
della Provincia di Cuneo

Alla Provincia di Cuneo  
Settore Viabilità  
c.a.: *Dirigenti di settore*  
c.a.: *Capi reparto*

E, p.c.:

Spett.le Regione Piemonte – Settore  
protezione civile e AIB Torino

Spett.le Prefettura – UTG Cuneo

Spett.le Comando Prov.le Vigili del Fuoco Cuneo

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo



**OGGETTO: Dichiarazione stato massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 06 febbraio 2020.**

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di competenza la Determinazione dirigenziale n. DD-A18 116 del 04 febbraio 2020 della Regione Piemonte relativa all'oggetto unitamente alla nota prot. n. 4693/A.1821A del 04 febbraio 2020 del Settore regionale Protezione Civile.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Giuseppe GIAMELLO)



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Protezione civile*

*protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it*

Data 04/02/2020

Protocollo 4693/A.1821A

Classificazione 13.10.10

Alle Prefetture, alle Province, alla Città Metropolitana :

Alessandria  
Asti  
Biella  
Cuneo  
Novara  
Torino  
Vercelli  
VCO

A tutti i Comuni del Piemonte per il tramite delle Province

Al Dipartimento nazionale protezione civile  
protezionecivile@pec.governo.it

- Ufficio rischi naturali e antropici
- COAU

Al Comando Regione Carabinieri Forestali del Piemonte

Al Corpo nazionale Vigili del Fuoco  
Direzione regionale del Piemonte

Al Corpo Volontari AIB del Piemonte

Al Centro funzionale Arpa Piemonte

ANAS Area Compartimentale Piemonte  
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it

Rete Ferroviaria Italiana  
rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it

e p.c.

All'assessore regionale alla protezione civile

Al Settore regionale Foreste

Al Settore regionale Biodiversità e Aree naturali

Al Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Protezione civile*

*protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it*

Oggetto: Trasmissione determinazione *Dichiarazione Stato massima pericolosità incendi boschivi* su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 06.02.2020

Si trasmette, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di Vs. competenza (art. 6 L. 353/2000) la **Determinazione dirigenziale relativa alla Dichiarazione dello Stato di massima pericolosità incendi boschivi** su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal 06.02.2020

Si pregano tutti le Istituzioni e le associazioni in indirizzo di darne la massima diffusione possibile, secondo le proprie competenze territoriali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Protezione civile  
Ing. Sandra BELTRAMO

Il funzionario  
del Settore Sistema antincendi boschivi  
dot.ssa Cristina RICARDONE

ATTO N. DD-A18 116

DEL 04/02/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'art. 3 comma 3 lettera f) e l'art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all'art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

*3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiara lo stato di massima pericolosità per l'intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.*

*4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.*

*5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.*

*6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l'applicazione dell'articolo 10, comma 7."*

Considerato che detto articolo 10 comma 7 della L.r. 15/2018, prevede che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 e sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le

azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, ed è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Considerato che l'art. 13 comma 2 della Lr. 15/2018 prevede che:

*“Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.”*

Valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte;

## **IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche;
- legge regionale n. 23/2008;

## **DETERMINA**

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno **06.02.2020**, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine;

## **RENDE NOTO**

L'art.10 comma 7 della Legge regionale n. 15/2018, prevede che:

*“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:*

- a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;*
- b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;*

*c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.”*

L'art. 13 della Legge regionale n. 15/2018 prevede che:

*“1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.*

*2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della l. 353/2000.*

*3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”*

IL DIRIGENTE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA  
DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E  
LOGISTICA)

Fto Salvatore Martino Femia